



Rischi catastrofali /

Contenuto normativo conforme alla L. 213/2023 (*Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”*)

Condizioni di Assicurazione

Mod. XLDB_CDA - edizione Ottobre 2026

Assicurazione obbligatoria per le imprese del rischio di danni alle immobilizzazioni (*Art. 2424, 1^a co., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) C.C.*) **derivanti da Calamità naturali ed Eventi catastrofali**

L. n. 213/2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”) art. 1 co.101.

Il presente documento è aggiornato alla data di Ottobre 2026

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 248.987.410 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Indice

➤ Glossario	
Definizioni	pag. 4
➤ Premessa generale	pag. 8
➤ Norme comuni che regolano l'assicurazione	pag. 9
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 2 - Altre assicurazioni	
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione	
Art. 5 - Aggravamento del rischio	
Art. 6 - Diminuzione del rischio	
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro	
Art. 8 - Durata dell'Assicurazione	
Art. 9 - Oneri fiscali	
Art. 10 - Foro competente	
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge	
Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	
Art. 13 - Ispezione alle cose assicurate	
Art. 14 - Esclusioni Cyber e Dati	
Art. 15 - Indicizzazione e Facoltà di modifica del premio a scadenza	
Art. 16 - Coassicurazione e delega - Ripartizione dell'assicurazione e incarico	
➤ Clausole Opzionali relative al contratto in generale	pag. 13
BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (604) - CLAUSOLA BROKER (600) - BENI IN LEASING (LEAS) - IMPIEGO ESTERNO (ESTE)	
➤ Norme che regolano la Sezione – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” - L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”)	pag. 14
Art. 1.0 - Cosa posso assicurare	
➤ Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 14
Art. 1.1 - Casistiche e/o eventi assicurati	
Art. 1.2 - Beni assicurabili	
Art.1.3 - Onorari dei periti - Operazioni peritali	
Art.1.4 - Oneri di urbanizzazione	
Art.1.5 - Beni all'aperto	
Art.1.6 - Beni presso terzi e presso fiere o mostre	
Art.1.7 -Trasloco dei Beni assicurati	
➤ Che cosa non è assicurato	pag. 16
Art.1.8 - Beni esclusi dall'Assicurazione	
Art.1.9 - Esclusioni	
➤ Come e con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 18
Art.1.10 - Caratteristiche del rischio	
Art.1.11 - Validità territoriale	
Art.1.12 - Modifiche e variazioni Fabbricato e Macchinario	
Art.1.13 - Impossibilità di assicurare presso altre Compagnie le detrazioni previste in Polizza	
➤ Norme che regolano il sinistro e determinazione delle somme assicurate	pag. 19
Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato	
Art. 2.0 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo	
Art. 2.1 - Obblighi in caso di Sinistro	
Art. 2.2 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)	
Art. 2.3 - Mandato dei periti	
Art. 2.4 - Esagerazione dolosa del danno	
Art. 2.5 - Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno	
Art. 2.6 - Assicurazione parziale	
Art. 2.7 - Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi	
Art. 2.8 - Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno	
Art. 2.9 - Limite massimo dell'Indennizzo	
Art. 2.10 - Pagamento dell'Indennizzo	
Art. 2.11 - Indennizzo separato	
Art. 2.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni viene attribuito uno specifico significato dettato dalla Legge e dalle norme attuative (Sezione 1) e dalle Parti (Sezione 2)

Sezione 1 – Definizioni di Legge:

Ai sensi della L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”), concernente le disposizioni sulle garanzie da prestare contro i danni alle immobilizzazioni (Art. 2424 1^a co., Sez. Attivo Nr. 1 usque 3 C.C.) derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici, ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

Alluvione, Inondazione ed Esondazione:	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Assicurato:	L'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Attrezzature Industriali e Commerciali:	Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di “Fabbricato”, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. N.B.: è escluso quanto rientra nella definizione “Impianti e macchinari, Apparecchiature elettroniche”.
Beni assicurati (“immobilizzazioni”):	Le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia (cfr. specifiche definizioni): - Terreni e Fabbricati; - Impianti e Macchinari; - Attrezzature Industriali e Commerciali. Come descritti dalle disposizioni della Legge e dalle disposizioni attuative: 1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, 2) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; 3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato; 4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di “fabbricato”, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Copertura assicurativa “a primo rischio assoluto”:	L'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Costo di rimpiazzo:	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino:	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
Fabbricato:	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. N.B.: non è considerato fabbricato quanto rientrante nella definizione “Impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali, Apparecchiature elettroniche”.
Frana:	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro
Grandi imprese:	Ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare, dell'entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato e del massimale o limite di indennizzo applicabile (cfr. Art. 1.0 – “Cosa posso assicurare”), le Grandi imprese, definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, sono considerate tali quando, alla data di chiusura del bilancio, presentano congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500. Se il Contraente stipula un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo, le indicazioni normative di cui all'Art. 1.0 – “Cosa posso assicurare”, si applicano altresì alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Indennizzo:	L'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
Impianti e Macchinari:	Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato. N.B.: è escluso quanto rientra nella definizione “Fabbricati”.
Massimale o limite di indennizzo:	Importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Oggetto della copertura assicurativa	I danni alle Immobilizzazioni, direttamente cagionati dagli eventi calamitosi e catastrofali indicati dalla Legge.
Premio assicurativo:	L'importo che il Contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione.
Scoperto:	Importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.
Sisma:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Somma assicurata:	L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Terreni:	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Valore di ricostruzione:	Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del “Fabbricato” con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione 2 – Definizioni convenzionalmente pattuite.

In aggiunta definizioni afferenti alle indicazioni contenute nella L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”), si precisa che i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione avente ad oggetto i danni alle Immobilizzazioni, cagionati dagli eventi descritti dalla Legge.
Attacco informatico:	Si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Atti di terrorismo:	Atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine, dalla magistratura o da altra Autorità istituzionale, oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
AXA:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (note societarie descritte in polizza e su www.axa.it)
Computer virus:	Si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai “cavalli di Troia” (“Trojan Horses”), ai “vermi” (“worms”) e alle “bombe a tempo o logiche” (“time or logic bombs”).
Comunicazioni:	Per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per posta elettronica certificata agli indirizzi pubblicati nel Registro delle Imprese o altri pubblici registri.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta.
Danno accertato:	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie, Scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti.
Danno cyber:	Si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
Danno indennizzabile:	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione, soggetto all'eventuale applicazione di limiti di indennizzo ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
Dati:	Si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Incidente informatico:	Si intende: - qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o - qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Lastre:	Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni (escluso in ogni caso il relativo valore artistico), lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda comprese le insegne luminose purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al Fabbricato, compresi i lucernari, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.
Parti:	Il Contraente ed AXA.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Partita:	Singola garanzia o complesso di garanzie indicate in Polizza che comportano un Premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in Polizza che comportano un Premio.
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione.
Primo rischio assoluto:	Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Sistema informatico:	Si intende: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.
Società:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Supporto di elaborazione elettronica dei dati:	Si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
Ubicazione:	L'area delimitata catastalmente, costituente il terreno pertinenziale contenente l'insieme dei Beni assicurati mobili e immobili di proprietà o a conduzione dell'Assicurato e utilizzati per la/le attività d'impresa indicata/e in Polizza.

Premessa generale

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza RISCHI CATASTROFALI, assicurazione obbligatoria per rischi di danni da calamità naturali ed eventi catastrofici - Mod. XLDB_s, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Mod. XLDB_s;
- l'assicurazione è prestata per le somme e i massimali indicati per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e gli scoperti eventualmente previsti sulla polizza o nelle presenti Condizioni di assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del "Glossario" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono riportate mediante sfondo retino.

Avviso Eventi atmosferici e catastrofici - Prometeo

AXA Assicurazioni è in grado di **avvisare il Contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofici**, nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto.

Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo in cui è ubicato il bene indicato in polizza, dichiarato nel certificato di polizza e afferente alle garanzie prestate.

Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità.

I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica.

L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica).

L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al Contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili.

In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché:

- non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata;
- non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione.

Per maggior chiarezza, **l'assenza di avviso e il mancato ricovero del bene**, nonché, **il sostenimento di spese per l'avviso, il ricovero o le misure di protezione particolari eventualmente adottate**:

- non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice;
- non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura;
- non costituiscono inadempienza contrattuale;
- non riducono le portate delle garanzie e le relative liquidazioni dei sinistri.

L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza.

Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, o la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi Beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori

Art. 3| Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Resta salvo il diritto di AXA di modificare le condizioni di Polizza, ove tale modifica sia imposta dalla legge e regolamentazione di volta in volta applicabile, ivi inclusa la normativa applicabile all'assicurazione dei rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”), In tal caso, AXA informerà preventivamente il Contraente per iscritto.

Art. 5| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA, mediante posta elettronica certificata, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di Sinistro

Salvo non sia vietato dalla Legge e dalle norme attuative, dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo AXA, o anche il Contraente possono recedere dall'Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante posta elettronica certificata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Durata dell'Assicurazione

Il contratto si intende senza tacito rinnovo, pertanto, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio.

Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Le imprese di assicurazione sono tenute ad adottare idonei presidi per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (D. Lgs. n. 109/2007).

In tal senso, AXA è obbligata ad eseguire accurati controlli, in particolare preventivi, in base ai quali potrebbe essere ritardata o preclusa la stipula del contratto.

AXA potrà inoltre risolvere il contratto qualora dovesse essere constatata l'insorgenza delle condizioni di legge dopo la stipula."

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare una o più persone a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al rischio.

Art. 14| Esclusioni Cyber e Dati

1 La presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1 Danno Cyber;

1.2 perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.

La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Art. 15| Indicizzazione e Facoltà di modifica del premio a scadenza

Si premette che la presente Polizza si intende senza tacito rinnovo e pertanto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta (*cf. all'Art. 18 – "Durata dell'Assicurazione" delle "Norme comuni che regolano l'Assicurazione"*);

Determinazione e adeguamento periodico dei premi, in caso di rinnovo

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n.213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

2. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obbiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Ciò premesso, è facoltà della Società, anche attraverso l'intermediario gerente il contratto, proporre il rinnovo anche su basi economiche diverse da quelle in precedenza praticate ("Proposta di Rinnovo").

Tale proposta, sulla base di determinati presupposti come anche specificati nel Simplo di polizza, aggiornerà capitali e premi, anche per effetto dell'Indicizzazione secondo le regole di seguito previste (*cf. "Meccanismo di indicizzazione in caso di Proposta di Rinnovo"*), salvo diversa dichiarazione di valore da parte del Contraente.

Il pagamento del premio e la sottoscrizione della relativa quietanza comporteranno il rinnovo negoziato del contratto in scadenza, alle medesime condizioni pattuite con il medesimo, salve le modifiche del premio ed i valori economici di capitali e massimali assicurati concordate con la proposta di rinnovo accettata.

Meccanismo di indicizzazione in caso di Proposta di Rinnovo (regola valida esclusivamente per i contratti in cui opera l'indicizzazione)

Le Somme assicurate e i massimali, nonché il premio, tenendo conto comunque dei criteri dettati dalle Legge, assoggettati ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT, secondo le modalità di seguito riportate:

- a) verrà adottato l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) ("Indice");
- b) base di riferimento iniziale e degli aggiornamenti è costituita dall'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente;
- c) alla Proposta di Rinnovo, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i capitali assicurati alle singole partite, i massimali ed il premio varieranno mediante applicazione dell'Indice (rapporto tra indice di scadenza e indice base). Le variazioni negative dell'indice non saranno considerate; non verranno applicati valori eccedenti la misura del 6% della variazione registrata. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.
- d) in considerazione di quanto in premessa, qualora la polizza venga rinnovata, le variazioni decorreranno dalla data di effetto della nuova Polizza.

In caso di Proposta di Rinnovo, il Contraente potrà, manifestare la propria accettazione pagando il nuovo premio proposto.

La Società rilascerà quietanza per il Rinnovo, chiedendo al Contraente di sottoscriverla.

Art. 16 - Coassicurazione e delega - Ripartizione dell'assicurazione e incarico

Coassicurazione con delega AXA Assicurazioni S.p.A. ed intermediazione tramite Agenzia AXA

(*Clausola operante se la Polizza è soggetta alla coassicurazione con delegataria AXA assicurazioni*)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto in Scheda di polizza.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa AXA Assicurazioni S.p.A. incaricata dal Contraente, all'uopo designata quale Coassicuratrice Incaricata.

Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla Incaricata, si intende valida per tutte le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Incaricata provvede alla riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il Contraente e le Coassicuratrici solo dopo la

Coassicurazione con delega AXA Assicurazioni S.p.A. ed intermediazione tramite broker

(Clausola operante se la Polizza, intermediata tramite broker, è soggetta alla coassicurazione con delegataria AXA assicurazioni)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto in Scheda di polizza.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato in Scheda di polizza che ne ha affidato l'incarico alla AXA Assicurazioni S.p.A.: di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker e dalla Incaricata informandone le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).

È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker incaricato direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo".

Clausole Opzionali relative al contratto in generale

604| BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la Polizza prevede l'imposta esente)

Il Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetti della presente Assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della Legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

600| CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker indicato in polizza, ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" - Titolo IX - artt. 106 - 121 e successive modifiche.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite detta società.

LEAS| BENI IN LEASING

Relativamente ai beni di cui all'Art. 1.0 – "Cosa posso assicurare", qualora soggetti a leasing, devono intendersi integralmente assicurati:

- 1) se non coperti da apposita assicurazione per gli eventi di cui al successivo Art. 1.1 – "casistiche e/o eventi assicurati";
- 2) se compresi nelle somme assicurate previste dalla presente polizza.

Se già coperti da apposita assicurazione per gli eventi di cui al successivo Art. 1.1 – "casistiche e/o eventi assicurati", devono intendersi esclusi dalla presente polizza, salvo che, la somma assicurata con dette apposite polizze, risultasse insufficiente. In tal caso, la Società concorrerà nel pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente non coperta (fermi restando limiti, franchigie e/o scoperti previsti in polizza).

Rimangono in ogni caso ferme tutte le rimanenti disposizioni previste nella presente polizza.

ESTE| IMPIEGO ESTERNO

A deroga dell'Art. 1.1 – "Casistiche e/o eventi assicurati" delle Norme che regolano la Sezione "Calamità naturali ed Eventi catastrofali", qualora nell'ambito della o delle ubicazioni assicurate, siano operanti le partite "Impianti e Macchinari (P2.a)" e/o "Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)" e per esse sia stato richiamato l'*Impiego esterno*, vale quanto segue.

DISCIPLINA VALIDA PER "IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE" AL DI FUORI DELLE UBICAZIONI CENSITE IN POLIZZA

Qualora nell'ambito delle partite "*Impianti e Macchinari (P2.a)*" e/o "*Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)*" siano presenti beni installati (e pronti all'uso) e/o trasportati e/o utilizzati al di fuori delle ubicazioni assicurate, per essi, le garanzie Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana prestate con la presente Polizza, si intendono comunque operanti, entro i territori della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.

DISCIPLINA VALIDA PER "MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE" AL DI FUORI DALLE UBICAZIONI CENSITE IN POLIZZA

Qualora nell'ambito delle partite "*Impianti e Macchinari (P2.a)*" e/o "*Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)*" siano presenti macchinari e attrezzature di cantiere, per essi, le garanzie Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana prestate con la presente Polizza, si intendono operanti all'interno dei cantieri in cui operano i beni assicurati, nonché nei depositi dell'Assicurato, del Contraente e/o dell'utilizzatore, entro i territori della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.

Norme che regolano la Sezione

“Calamità naturali ed Eventi catastrofali” (L. 213/2023 - Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”)

Art. 1.0| Cosa posso assicurare

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati alle immobilizzazioni dagli eventi stabiliti dalla Legge (Beni assicurati: “Terreni” (P1a), “Fabbricati (P1b)”, “Impianti e Macchinari (P2.a)” e “Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)” indicati in polizza, a seguito degli eventi indicati all’Art. 1.1.

(Entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato):

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.

2. Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le Grandi Imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

(Massimali o limiti di indennizzo):

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di Massimali o Limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo pari alla Somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della Somma assicurata.

2. Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i Terreni la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.1| Casistiche e/o eventi assicurati

AXA indennizza i danni materiali, direttamente causati ai Beni assicurati, anche se di proprietà altrui nell’ubicazione indicata in Polizza, da:

- 1) Sisma;**
- 2) Alluvione, Inondazione, Esondazione;**
- 3) Frana.**

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi, al momento del sinistro, allo scopo di evitare o diminuire il danno (**spese di salvataggio** previste dall’art. 1914 C.C.).

Le garanzie sono prestate con i limiti indicati in Polizza.

Resta fermo quanto indicato nella sezione “Che cosa non è assicurato” (Art. 1.8 – “Beni esclusi dall’Assicurazione” e Art. 1.9 – “Esclusioni”).

Art. 1.2| Beni assicurabili

AXA è tenuta ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio.

Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono (cfr. articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - LEGGE 27 maggio 2025, n. 78 - *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”* e successive modifiche e/o integrazioni).

Tale esclusione prevale su qualsiasi condizione di maggior favore eventualmente concessa in polizza riguardo, ad esempio, a colpa grave e buona fede dell'Assicurato e/o dichiarazioni precontrattuali sull'idoneità dei beni da assicurare ai fini della presente assicurazione.

Art.1.3| Onorari dei periti - Operazioni peritali

AXA rimborsa, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”, le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 2.2 - “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall'Art. 2.8 - “Limite massimo dell'Indennizzo”, con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

Art.1.4| Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata “Fabbricati”, fermo il disposto dell'Art. 2.6 - “Assicurazione Parziale”, a completamento di quanto indicato nell'Art. 2.5 - “Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno”, sono compresi anche i costi e oneri di urbanizzazione che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati.

La garanzia è prestata purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e, fermo restando quanto previsto dall'Art. 2.8 - “Limite massimo dell'Indennizzo”, con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 1.5| Beni all'aperto

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”, anche gli Impianti e Macchinari di cui alla Partita “Impianti e Macchinari (P2.a)”, posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'Azienda.

Art. 1.6| Beni presso terzi e presso fiere o mostre

I Macchinari e le Attrezzature Industriali e Commerciali di cui alla partita “Impianti e Macchinari (P2.a)” e “Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)”, si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione I - “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” (fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie), presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in Polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione di tali Enti.

Art. 1.7| Trasloco dei Beni assicurati

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra Ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano l'Assicurazione vale, su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - “Aggravamento del rischio”.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Che cosa non è assicurato

Art.1.8| Beni esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dai Beni assicurati:

- 1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale, rientranti in una delle partite "Impianti e Macchinari (P2.a)" e "Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)" e purché inerenti l'attività assicurata), valori (o carte valore) in genere;
- 2) affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo ed in ogni caso esclusi i "Preziosi";
- 3) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, salvo che rientrino nel "Costo di ripristino", ossia i necessari lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno (qualora assicurato), ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
- 4) piazzali, lastricati, strade interne, salvo che questi siano di pertinenza del Fabbricato aziendale;
- 5) linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'Ubicazione;
- 6) natanti, mezzi di trasporto non targati e aeromobili di qualsiasi tipo (salvo che costituiscano "Attrezzature" e che sia stata acquistata la partita "Attrezzature Industriali e Commerciali – P2b");
- 7) mezzi di sollevamento, pesa, di imballaggio e trasporto iscritti al P.R.A.;
- 8) fabbricati in costruzione;
- 9) beni assicurati con la presente Polizza durante i mercati ambulanti all'aperto.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- a) **Beni in "leasing"** (salvo se operante la clausola opzionale LEAS);
- b) **Macchine, anche elettroniche ed altre tipologie di apparecchi o impianti** se assicurati con Polizza separata per gli stessi eventi;
- c) **Impianti fotovoltaici, solari termici e altri impianti per la produzione di energia** se assicurati con polizza separata per gli stessi eventi.

Art.1.9| Esclusioni

La polizza assicurativa non copre:

- i. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- ii. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti popolari;
- iii. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono esclusi inoltre i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- d) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuti;
- e) causati da atti dolosi in genere;
- f) a Impianti e/o Macchinari e/o Attrezzature Industriali e Commerciali, se assicurati, quando si trovano al di fuori delle ubicazioni censite in Polizza, se per questi non è stato reso valido *l'impiego esterno* di cui alla clausola "Impiego esterno" (ESTE).

Sono, inoltre, esclusi:

- g) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.4 - "Oneri di urbanizzazione";
- h) i danni non espressamente richiamati nella presente Polizza o che abbiano coinvolto Beni non assicurati con la presente Polizza, i danni alla macchina oppure all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, i danni di natura estetica o decorativa, salvo siano provocati da

eventi indennizzabili a termini di Polizza;

i) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

ESCLUSIONI SPECIFICHE

1) SISMA

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza;
- valanghe e slavine;
- alluvione, inondazione, esondazione, maremoto.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

2) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- mareggiata, lagheggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua);
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- rottura di dighe, fognature o canali artificiali;
- sisma e frana, cedimento o smottamento del terreno;
- fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

3) FRANA

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- sisma, alluvione, inondazione ed esondazione;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- valanghe e slavine;
- movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;

Sono, inoltre, esclusi i danni causati da frane già note o potenzialmente già note e le conseguenti spese necessarie per il ripristino e/o le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.1.10|Caratteristiche del rischio

L'Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della Polizza che l'Attività assicurata non venga esercitata in Fabbricati:

- che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- costruiti in aree golenali in mancanza delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti in ordine alla edificabilità e/o realizzazione di opere e/o svolgimento di attività;

Sono in ogni caso esclusi tipologie di beni riferiti a tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, serre e simili strutture, salvo che facciano parte delle

Art.1.11|Validità territoriale

Ai fini dell'efficacia della Polizza, i Beni assicurati devono essere ubicati sul territorio della Repubblica Italiana. L'operatività si estende, inoltre, a rischi ubicati a San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art.1.12| Modifiche e variazioni Fabbricato e Macchinario

Fermo quanto previsto all'Art. 5 - "Aggravamento di rischio" è in facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, anche nuovi fabbricati e macchinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad AXA.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e fermo restando quanto disposto dall'Art. 2.6 - "Assicurazione parziale".

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l'Assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'Azienda.

Art.1.13|Impossibilità di assicurare presso altre Compagnie le detrazioni previste in Polizza

A riguardo delle detrazioni previste in Polizza (es. applicazioni di scoperti), si precisa che i relativi importi resteranno a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farli assicurare da altri.

Norme che regolano il sinistro e determinazione delle somme assicurate

Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato

Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it ;
- accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito **www.axa.it** ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
- inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.

In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.

Società di salvataggio

AXA, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici delle seguenti Imprese specializzate nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno.

BELFOR Italia S.r.l - sede legale: Corso di Porta Vittoria, 18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII, 181 - 21010 Cardano al Campo (VA);

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD).

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Art. 2.0| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 2.1| Obblighi in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno;
- c) fornire ad AXA, entro i 15 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri Beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di Sinistro, lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione, fermo restando gli obblighi di cui alla lettera d) di conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce ed i residui del Sinistro); se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 2.2| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
- b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 2.3| Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 2.1 - "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 2.5 - "Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 2.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.4| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 2.5| Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di Polizza, l'attribuzione del valore che i Beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri.

Per i “TERRENI – P1a”:

Si stima il costo di ripristino, inteso come il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore assicurato il valore del terreno illeso, nonché le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale (cfr. Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

L'assicurazione per i Terreni è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per i “FABBRICATI – P1b”

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione-a nuovo con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità di tutto il Fabbricato assicurato, o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area.
- b) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato stesso; se ciò non avviene, AXA limita l'Indennizzo al valore del Fabbricato al momento del Sinistro determinato come stabilito al punto b).

La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del Sinistro. Nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del Fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il Fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per “IMPIANTI E MACCHINARI - P2.a”; “ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI - P2.b”;

- c) si stima il costo di rimpiazzo al momento del sinistro, ossia il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, applicando a detta stima un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

1) nel caso di risposta “SI” in Polizza all'opzione “Valore a nuovo”, deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati (ossia il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

L'Assicurazione in base al “Valore a nuovo” non opera per Impianti, Macchinari e Attrezzature in stato di inattività da oltre 12 mesi.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione di tali beni avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, AXA limita l'Indennizzo al valore al momento del Sinistro determinato come stabilito dal combinato disposto della precedente lettera c) e del punto 2) che segue.

2) nel caso di risposta “NO” in Polizza all'opzione “Valore a nuovo”, deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato alla precedente lettera c), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Premesso tutto quanto sopra, Si consideri, infine, che:

- **Per le LASTRE** (e le insegne) presente sui Fabbricati in altri Beni assicurati, l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle Lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

Art. 2.6| Assicurazione parziale

Tranne per le partite assicurate a Primo Rischio Assoluto, se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite prese ciascuna separatamente eccedeva, al momento del Sinistro, quello risultante dalle somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, salvo quanto di seguito indicato.

COMPENSAZIONE TRA PARTITE - REVERSIBILITÀ

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) qualora il totale delle somme assicurate per ubicazione sia inferiore a quindici milioni di euro la compensazione potrà avvenire anche indipendentemente dalla differenza del tasso di Premio tra partite, con un limite massimo del 30% della somma assicurata alla singola partita su cui si è rilevata insufficienza. Nel caso in cui la percentuale del 30% fosse superata, la compensazione non avrà luogo per l'eccedenza;
- 4) la compensazione può aver luogo solo tra partite relative alla stessa Ubicazione.

Art. 2.7| Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi

In caso di procedure instaurate ai sensi del Codice della crisi d'impresa, il provvedimento di liquidazione giudiziale priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di "fallimento", ma non della proprietà.

Art. 2.8| Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

La Legge 18 marzo 2025, n. 40 – “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”, stabilisce per l'Assicurato la possibilità di ottenere una anticipazione della liquidazione del danno qualora sussistano i presupposti stabiliti all'Art. 23 della legge, nei termini che seguono.

Art. 23

Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.

2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.

3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e

immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

Per maggiori dettagli, come ad esempio i termini che stabiliscono lo “**stato di ricostruzione di rilievo nazionale**”, si rimanda alla Legge 18 marzo 2025, n. 40 – “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”.

Art.2.9| Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.2.10| Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.9 - “Esclusioni”, lettera b).

Art.2.11| Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'Indennizzo potrà essere regolato per ciascuna Partita singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una Polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna Partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di Indennizzo per il Sinistro.

Art.2.12| Titorialità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.